



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Bologna

Corpo di Polizia Locale

poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Invito n. 12-2020 a seguito di segnalazione n. 28/2020 (Prot. AgID n. 4523 del 10/04/2020), relativa alla qualificazione tematica della comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione acquisita al protocollo AgID il 10/04/2019 con n. 4532¹ si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale relativamente alla notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale.

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame la Circolare n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla *"Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada"*. In particolare, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni Codice della strada, al paragrafo 2 la richiamata Circolare precisa che: *"La notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del - 2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti. La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative"*.

Ed ancora, al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata, viene precisato che: *"In presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)"*.

Si rappresenta che gli artt. 3 bis, co. 1, e 6 ,co. 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che *"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le*

¹ *"Sono a segnalare la mancata notifica a mezzo PEC di un verbale di violazione Codice della Strada come previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 art. 2) c.2 e art. 3) c.2"* .Rif.Verbale 4510413-10/2020.

specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis".

Nel caso in esame, l'indirizzo PEC è liberamente accessibile tramite una semplice ricerca in internet sul sito del governo "<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>".

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Locale di Bologna "*a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni*", provvedendo affinché la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni venga effettuata, nel rispetto della normativa vigente, al domicilio digitale del destinatario, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, co. 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti.